

**DETERMINAZIONE DSAI/36/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TARIFFE  
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS E DI UNBUNDLING CONTABILE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 4 dicembre 2024

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/com recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS recante la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *unbundling* e certificazione dell'Autorità, 30 gennaio 2015 n. 3/2015 recante le "Modalità e tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti" (di seguito: determinazione DIUC 3/2015);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 281/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 281/2023/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti*

*sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);*

- gli allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la RTDG, l’Autorità ha adottato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2020-2025;
- l’articolo 1 della RTDG definisce i “cespiti in esercizio” come *“i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall’esterno o realizzati internamente, ovvero di proprietà del Comune titolare del servizio o di altra società di capitali appositamente costituita ai sensi della normativa vigente, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi”*;
- l’articolo 1 della RTDG individua altresì quali fonti contabili obbligatorie *“il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge”*;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della RTDG *“in ciascun anno t, a partire dall’anno 2020, ciascuna impresa distributrice trasmette all’Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, una richiesta di determinazione delle tariffe”* che vengono successivamente definite dall’Autorità; in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 31 marzo dell’anno t+1 l’Autorità approva in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno t, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno t-1;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della RTDG *“L’Autorità verifica, anche mediante controlli a campione: a) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2.1 con i valori riportati sulle fonti contabili obbligatorie dei soggetti proprietari; b) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all’attività di distribuzione e misura del gas”*;
- il successivo articolo 2, comma 7, della RTDG prevede poi che *“Qualora, a seguito di verifiche ispettive o altri accertamenti, emerga che le stratificazioni di dati relativi a cespiti non siano supportate dai dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie, si applicano le seguenti disposizioni: ...c) il valore regolatorio dei cespiti relativi ad anni successivi il 2007 è posto pari a zero con riferimento agli anni oggetto della verifica o altri accertamenti”*;

- secondo l'articolo 4, comma 1, della RTDG *“Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, nelle seguenti finestre: a) 1° febbraio – 15 febbraio; b) 1° settembre – 15 settembre”*;
- ai sensi dell'articolo 12 della RTDG *“I contributi pubblici e privati percepiti a partire dall’anno 2012 sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti”*;
- con la determinazione DIUC 3/2015, sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti; con la citata determinazione l’Autorità ha disposto che *“la richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi di quanto previsto dal comma 2.1 della RTDG e la relativa acquisizione dei dati, da utilizzare per il calcolo delle tariffe e per la determinazione della RAB da rendere disponibile alle Stazioni Appaltanti, avvengano esclusivamente attraverso il SISTEMA RAB”* (punto 1); con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto che *“la richiesta di determinazione delle tariffe di cui al precedente punto, per ritenersi completa, debba essere corredata da una dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi”* (punto 2) tra i quali, in base alla modulistica prevista dal SISTEMA RAB, rientrano oltre al valore dei nuovi investimenti relativi a cespiti in esercizio e ai contributi percepiti, anche: il valore delle immobilizzazioni in corso (LIC) formatosi nel corso dell’anno di riferimento, il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio (LIC prec) nell’anno di riferimento; le dismissioni, intese come alienazioni o dismissioni anticipate di cespiti rispetto alla vita utile rilevante ai fini regolatori. I suddetti valori LIC e LIC prec rilevano per la determinazione del saldo delle immobilizzazioni in corso ricompreso nel capitale investito netto.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- con il TIUC l’Autorità definisce gli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) nonché i relativi obblighi di comunicazione per le imprese operanti nel settore dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato;
- l’articolo 14, comma 1, del TIUC prevede che l’esercente, non esente ai sensi dell’articolo 31, rediga i conti annuali separati, che dovranno essere trasmessi all’Autorità in modalità telematica entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio ai sensi del successivo articolo 30.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con deliberazione 281/2023/E/gas, l’Autorità ha approvato due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese esercenti i servizi di distribuzione e misura del gas naturale – tra cui Metanprogetti S.r.l. (di seguito anche società) – in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari;
- dall’esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, presso un’unità locale della società sita a Asti (AT), nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2024 e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
  - i. in violazione dell’articolo 2, comma 1 della RTDG e della determinazione n. 3/2015, la società, come ammesso in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della **RAB-cespiti in esercizio**, per tutte le località servite e per l’attività di distribuzione, valori per incrementi patrimoniali entrati in esercizio negli anni 2019 e 2021, che non trovano corrispondenza nelle fonti contabili obbligatorie; in particolare, la società ha dichiarato in sede di verifica ispettiva che “*i dati ai fini tariffari di cui sopra, sono errati*” e che non avrebbe dovuto riportare alcun dato al pari di quanto fatto per l’anno 2020 (punto 2.3 della *check list* e doc. 2.3.a, 2.3.c e doc 2.7.a allegati);
  - ii. in violazione dell’articolo 2, comma 1 della RTDG e della determinazione n. 3/2015, la società, come ammesso in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della **RAB-lavori in corso**, per tutte le località servite e per l’attività di distribuzione, valori di LIC negli anni 2019 e 2021 e di LIC prec nell’anno 2021 che non trovano corrispondenza nelle fonti contabili obbligatorie; inoltre, anche in ragione delle suddette dichiarazioni non corrette, non trova corrispondenza con le fonti contabili obbligatorie il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso relativo agli anni 2019-2021 (punto 2.7 della *check list* e doc. 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c e doc 2.7.a allegati);
  - iii. in violazione dell’articolo 2, comma 1 della RTDG e della determinazione n. 3/2015, la società, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della **RAB-dismissioni** una dismissione, relativa all’impianto denominato “Baldissero Torinese”, risalente al 31 gennaio 2020 (punto 2.6 della *check list* e doc. 2.6 allegato);
  - iv. in violazione dell’articolo 2, comma 1 della RTDG e dell’articolo 12 della RTDG la società, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha dichiarato nella raccolta dati per il calcolo della **RAB-stratificazione contributi** l’ammontare dei contributi percepiti con riferimento agli anni 2019-2021 (punto 2.8 della *check list* e doc. 2.8.a e 2.8.b allegati);
  - v. in violazione dell’articolo 14 del TIUC la società, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha compilato i CAS 2019-2021, dopo aver indebitamente dichiarato all’Autorità il ricorrere dell’esenzione di cui all’articolo 31, comma 1, lett. a) del TIUC (esercente che svolge attività di

*produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestire impianti rilevanti o essenziali come individuati ai sensi del Codice di trasmissione)*  
(punto 2.1 e doc. 2.1 allegato alla *check list*);

- in esito alle operazioni ispettive, la società si era, inoltre, impegnata ad avanzare entro il 31 luglio 2024 istanza di rettifica inerente la “Dichiarazione Preliminare” della raccolta dati *unbundling* contabile (anni 2019-2021) nonché i dati RAB relativi a lavori in corso e contributi (relativi agli anni 2019-2021) e dismissioni (2020) e a fornirne compiuta evidenza;
- con nota del 26 luglio 2024 (acquisita con prot. Autorità 54721) la società ha richiesto di conoscere le modalità per la riapertura delle raccolte dati, sia per quanto riguarda la raccolta RAB, sia per quanto riguarda la raccolta dati *unbundling* contabile; la richiesta della società è stata riscontrata con nota del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia del 7 agosto 2024 (prot. Autorità 57198) ma, ad oggi, le predette istanze di rettifica non risultano trasmesse.

**RITENUTO CHE:**

- le violazioni *sub. i.-iv.* potranno essere considerate, altresì, nell'ambito di un successivo procedimento di rettifica delle predisposizioni tariffarie;
- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Metanprogetti S.r.l.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metanprogetti S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di tariffe del servizio di distribuzione e misura del gas e di *unbundling* contabile e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l. (P.IVA 01311630055) mediante PEC all'indirizzo [metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu](mailto:metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 4 dicembre 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*